



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Unione Samaritana ONLUS", con sede in Milano – piazza Ospedale Maggiore 3, presso l'Azienda Ospedaliera "Ca' Granda – Niguarda".

L'Associazione, senza fini di lucro, ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione, la cui denominazione e la cui attività si ispirano all'insegnamento della parabola evangelica, si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Essa si impegna nella formazione permanente dei propri Volontari per un servizio qualificato e responsabile.

L'Associazione espleta le proprie attività attraverso Nuclei Operativi (intesi come insieme di Volontari coordinati da un Responsabile e strutturati e disciplinati come da regolamento) presso strutture ospedaliere o case di riposo per anziani, e sul territorio.

Le attività svolte dall'Associazione nell'ambito delle strutture sono regolamentate da Convenzioni fra l'Ente ospitante e l'Associazione.

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia, è aperta alla collaborazione federativa con eventuali futuri gruppi Samaritani che si costituissero in altre Regioni.

Art. 3 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 26.000 (ventiseimila/00), nonché da tutti quei beni espressamente destinati ad incremento patrimoniale.

L'Associazione trae il sostegno economico per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate da attività marginali.

Art. 4 – Soci

Sono Soci dell'Associazione i Soci Volontari e i Soci Sostenitori.

Sono Soci Sostenitori coloro che condividono le finalità dell'Associazione e versano annualmente una quota fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Volontari dell'Associazione le persone fisiche che, superato un periodo di tirocinio fissato nel termine di sei mesi, a fronte di accettazione della relativa domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, prestano la propria opera volontariamente e gratuitamente, in relazione alle proprie possibilità e disponibilità di tempo per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e prestano la loro attività in modo spontaneo personale e gratuito. Per garantire la democraticità della struttura e la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, gli associati effettivi, compiuta la maggiore età, hanno il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, del Regolamento e la nomina degli

Organi Direttivi dell'Associazione.
I Soci Volontari sono inseriti nei Nuclei operativi istituiti presso le strutture in cui è presente l'Associazione.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

L'Associazione ha organizzazione democratica.

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Gli eletti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.

Art. 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta dai Soci Volontari in regola con il pagamento della quota.

Ogni Socio Volontario ha diritto ad un voto. Ogni Socio Volontario può essere portatore al massimo di cinque deleghe.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Ogni convocazione deve precedere di almeno 10 giorni la data di svolgimento.

a) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. E' inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo dei Soci Volontari in servizio; in quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei Soci Volontari presenti o rappresentati per delega. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci Volontari, in seconda convocazione la deliberazione

è valida qualunque sia il numero dei Soci Volontari presenti o rappresentati per delega.

b) L'Assemblea straordinaria è convocata per:

1) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione finale del patrimonio;

2) Per approvare modifiche statutarie.

Nel primo caso è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Nel secondo caso in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati, in seconda convocazione la presenza della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso una delibera Assembleare sia palesemente in contrasto con la legge o con lo Statuto, il Consiglio Direttivo apporterà le opportune modifiche alla delibera, e dovrà alla prima Assemblea far approvare le modifiche apportate.

Art. 7 – Competenze dell'Assemblea

Ogni cinque anni l'Assemblea dei Soci Volontari elegge il Revisore dei Conti, e nell'ambito del proprio Nucleo, i Consiglieri che andranno a formare il nuovo Consiglio Direttivo e i Responsabili di Nucleo; l'elezione avviene mediante presentazione all'Assemblea dei Soci Volontari di un elenco per ciascuna candidatura, con il nome dei Soci Volontari che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere eletti. Fanno eccezione le candidature per il Revisore dei Conti, le quali possono essere anche fra i non Soci Volontari. Viene eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti, in caso di dimissioni, subentra il primo dei non eletti

L'Assemblea ordinaria annuale approva il bilancio dell'Associazione, il programma operativo e le linee strategiche dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, i Vice Presidenti, indicando quello con funzioni vicarie.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, Vice Presidenti e dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni, o fino al suo scioglimento.

In caso di cessazione della carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora costui non volesse accettare detto incarico la sostituzione verrà fatta per cooptazione.

Il nuovo Consigliere decadrà dalla carica con la scadenza degli altri componenti.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si dovrà convocare un'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Compete in particolare al Consiglio:

- a) determinare la quota annua minima dovuta dai Soci Volontari e dai Soci Sostenitori;
- b) discutere e proporre i bilanci annuali (consuntivo, di previsione, delle attività);
- c) definire i criteri per l'accettazione e la dismissione di Nuclei e correlate deliberazioni;
- d) proporre all'Assemblea le linee strategiche dell'Associazione e curarne l'attuazione;
- e) approvare le donazioni ricevute, se non sono destinate ad incremento del fondo patrimoniale;
- f) approvare le donazioni da elargire (importo e soggetto) nell'ambito del massimale approvato dall'Assemblea;
- g) definire i criteri per le elezioni sociali;

h) approvare il programma di formazione dei volontari;

i) predisporre un regolamento interno dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie.

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

k) definire un'indennità di presenza per il Revisore dei Conti, qualora questi sia esterno all'Associazione;

l) nominare procuratori o persone ad acta al fine di determinati incarichi;

m) attribuire gli incarichi ai Soci Volontari.

Art. 10 - Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale, secondo un calendario stabilito ad inizio anno, può altresì essere convocato su esplicita richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; a parità di voti prevale quello di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui viene discusso il consuntivo dell'Associazione devono partecipare il Tesoriere e il Revisore dei Conti, la loro presenza è solo consultiva e senza diritto di voto. Qualora siano impossibilitati a partecipare al Consiglio Direttivo (e/o all'Assemblea) devono far pervenire una relazione sul contenuto del bilancio consuntivo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente vicario, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il verbale delle riunioni, redatto e sottoscritto dal Segretario della riunione, e controfirmato da chi ha presieduto la riunione, fa fede circa le deliberazioni assunte.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) ha la firma disgiunta sui c/c bancari, con un massimale stabilito dal Consiglio Direttivo, mentre avrà la firma congiunta con il Tesoriere quando si supererà tale massimale.

Il Presidente inoltre, su conforme parere del Consiglio Direttivo:

- a) rilascerà procure speciali per determinati atti;
- b) rappresenterà e difenderà l'Associazione in qualunque grado di giudizio;
- c) potrà effettuare, in casi d'urgenza, ed in ogni caso mai allo scoperto, con firma disgiunta, operazioni di carattere finanziario (acquisto o vendita titoli, movimentazione tra conti, ecc.),

dando relazione al Consiglio Direttivo nella successiva riunione.

L'Assemblea ordinaria, su segnalazione del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario, come figura moralmente rappresentativa, depositaria e garante delle finalità originarie dell'Associazione.

Art. 12 - I Vice Presidenti

I due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Volontari.

Redige e custodisce i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; collabora all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Volontari.

Tiene aggiornati i registri contabili, ha la firma disgiunta sui conti correnti dell'Associazione, fino ai limiti fissati dal Consiglio Direttivo, mentre ha la firma congiunta, sui conti correnti dell'Associazione con il Presidente quando si superano tali limiti.

Predispose il Bilancio e, in accordo col Presidente, sottopone tale documento per l'approvazione prima del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea dei Soci.

Collabora col Presidente nella stesura del bilancio preventivo e lo assiste nella formazione dello stesso con i Nuclei.

Art. 15 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. Il revisore dei Conti deve controllare la gestione economica dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e riferire in Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale.

Ai fini dello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo, il Revisore dei Conti ha libero accesso a tutta la documentazione dell'Associazione. Il Revisore può assistere a tutte le riunioni delle Assemblee; deve partecipare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo quando si discute il Bilancio Consuntivo dell'Associazione.

La carica è gratuita se ricoperta da un Socio Volontario, diversamente il Consiglio Direttivo può stabilire una indennità di presenza.

Nel caso di cessazione del Revisore dei Conti, subentra nella carica il primo dei non eletti. In mancanza di candidati, il Consiglio Direttivo può cooptare un nuovo Revisore dei Conti.

Art. 16 – I Responsabili di Nucleo

Esercitano le funzioni di coordinamento delle attività di Volontariato nei Nuclei Operativi dell'Associazione e gestiscono i rapporti con la Direzione della Struttura nella quale operano.

Art. 17 – I Consiglieri

Ogni Nucleo elegge un Consigliere. Ai Nuclei Operativi con un più elevato numero di Volontari è assegnata una rappresentanza aggiuntiva in seno al Consiglio Direttivo, secondo la normativa elettorale prevista dal Regolamento.

Art. 18 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività svolta dall'Associazione. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore dei Conti.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 19 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 20 – Responsabilità verso terzi

L'Associazione non è responsabile di atti o fatti commessi dai Volontari o dai Soci Volontari in contrasto con le norme di comportamento interne stilate dall'Associazione stessa.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore.

In nessun caso potranno essere distribuiti beni ai Soci.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto nonché delle norme specifiche del regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

---- ☐ ----